TRIBUNALE DI LANCIANO

Il giudice dott. Giovanni Nappi, a scioglimento della riserva assunta nel procedimento *ex* art. 702-*bis* c.p.c. iscritto al n. 536/2021 R.G.;

OSSERVA

1. Con ricorso *ex* art. 702-*bis* c.p.c., *Parte_1* , dopo aver esperito procedimento di consulenza tecnica preventiva *ex* art. 696-*bis* c.p.c. (e 8 l. 24/2017), ha convenuto in giudizio *Controparte_1* (d'ora in avanti, ) domandando la condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali e per spese (per complessivi euro 58.831,16) subiti in conseguenza della "infezione nosocomiale" (infezione da "Pseudomonas Aeruginosa") insorta allorché, nel settembre 2019, "veniva sottoposta ad intervento chirurgico" presso "il reparto di Ortopedia dell'Ospedale [...] di *CP_1* " per una "caduta accidentale mentre era alla guida della sua bicicletta".

si è costituita chiedendo il rigetto, nell'*an* o, in subordine, nel *quantum*, della domanda.

2. Il ricorso è fondato nei sensi di cui a seguire.

2.1. La struttura sanitaria, pubblica o privata, all'interno della quale il professionista presta la sua attività, è un debitore che si avvale di dipendenti o comunque ausiliari e risponde oggettivamente, a titolo di responsabilità contrattuale (art. 1228 c.c.), dei fatti dolosi o colposi di costoro che comportano inadempimento, anche se tra questi e la struttura debitrice difetti un rapporto di lavoro subordinato (in tal senso è, d'altronde, l'art. 7 l. 24/2017).

La prestazione oggetto dell'obbligazione della struttura sanitaria si determina anche in base ai modelli di diligenza qualificata-perizia; pertanto, l'esecuzione colposa o dolosa di prestazioni non conformi a perizia medica o la mancata esecuzione colposa o dolosa di tutte le prestazioni che la perizia medica imponeva nel caso di specie configura inadempimento della struttura.

La fattispecie risarcitoria contrattuale presuppone l'inadempimento; l'imputabilità dell'inadempimento all'obbligato almeno a titolo di colpa; il danno; il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno.



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-915

La colpa del debitore è presunta nell'inadempimento salvo prova contraria (art. 1218 c.c.).

In giudizio, il creditore (ma non il destinatario dell'attribuzione traslativa, la quale non è propriamente oggetto di una obbligazione: C. sez. un. 11748/2019) che pone a fondamento delle sue domande l'inadempimento del debitore deve provare il titolo contrattuale del proprio diritto, ma può limitarsi ad *allegare specificamente* l'inadempimento del debitore, essendo a carico di questo la prova dell'(esatto) adempimento (C. 9085/2006, C. 23918/2006, C. sez. un. 13533/2001, C. sez. un. 577/2008) o, in subordine, la prova di una specifica causa impeditiva dell'adempimento per la quale nessun giudizio di colpa sia a suo carico formulabile o la prova che per nessuna delle cause impeditive possibili sia a suo carico formulabile un giudizio di colpa (C. 1500/1994).

D'altronde, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie c.d. di *routine* si è ritenuto che il risultato anormale fa *presumere* una esecuzione non perita della prestazione.

2.2. Ebbene, nel presente giudizio non ha provato l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni e anzi può ritenersi provato l'inadempimento; come sono provati lesioni all'integrità psicofisica e nesso di causalità tra inadempimento e lesioni; ciò anche in virtù dell'accertamento compiuto in sede di c.t.u., puntuale e argomentato nelle premesse e sufficientemente condivisibile nelle conclusioni.

In particolare, il c.t.u. in a.t.p. ha rilevato che "in atti non appare documentat[a] [...] la effettuazione delle procedure correlate in tema di prevenzione e contrasto alle infezioni ospedaliere" (p. 9); "la osteomielite rilevata assume carattere iatrogeno" (p. 10); e ha fornito una argomentazione nell'ottica della presunzione per prestazioni sanitarie di *routine* allorché ha concluso che "la infezione [...] clinicamente estrinsecatasi in una osteomielite [...] è stata comunque contratta e pertanto si deve ritenere sussistente una insufficienza delle misure prevenzionistiche eventualmente adottate, ovvero anche del controllo – pure esigibile – sulla loro corretta applicazione", con conseguente "responsabilità organizzativa" della struttura; in altri termini, le prestazioni volte a prevenire al paziente quelle che il c.t.u. definisce altresì "ICA (infezioni correlate all'assistenza)" sono sostanzialmente prestazioni di *routine*, sicché, in linea di massima, e in difetto di condizioni "esterne" (ossia non imputabili a colpa della struttura) da sole sufficienti a cagionarle, il fatto che tali infezioni insorgano può valere di per sé prova che "la struttura sanitaria *non* abbia posto in essere tutti i mezzi riconosciuti idonei dalla scienza medica".



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-915

2.3. Il c.t.u. ha quantificato le lesioni all'integrità psico-fisica subite da *Parte_1* in conseguenza degli inadempimenti di nelle misure del 13% quanto all'invalidità permanente e di giorni 30, 64 quanto all'inabilità temporanea, rispettivamente totale e parziale al 50% (p. 11).

*Parte_1* è [redacted] il Tribunale, utilizzando le ultime (2021) tabelle disponibili del Tribunale di Milano, e quindi con attualizzazione al momento della pronuncia, liquida la lesione permanente al 13% come danno non patrimoniale permanente di euro 32.376,00, la lesione temporanea come danno non patrimoniale temporaneo di euro 6.138,00.

Nei predetti danni non patrimoniali sono compresi sia il *danno biologico*, da intendersi nella prospettiva "dinamica" fatta propria dal legislatore e utilizzata nella determinazione del valore del punto di invalidità in sede di tabelle milanesi e idoneo pertanto a ricomprendere le *lesioni esistenziali generiche*; sia il *danno morale sub specie* di dolore, sia avente base organica sia meramente emozionale, che dal 2021 le tabelle milanesi indicano separatamente in ragione delle recenti evoluzioni giurisprudenziali (C. 25164/2020 ha affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori perché, ove ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione, l'aumento percentuale deve riguardare solo il danno biologico, depurato dalla componente morale).

Il Tribunale ritiene insussistenti i presupposti per un aumento da personalizzazione per lesioni esistenziali *specifiche*, nemmeno allegate dalla ricorrente.

Ne discende una liquidazione complessiva dei danni non patrimoniali in euro 38.514,00; somma alla quale vanno aggiunte le spese per prestazioni mediche volte a ridurre o elidere le lesioni all'integrità psico-fisica e le loro conseguenze, e pertanto da considerare anch'esse voce di danno non patrimoniale, che *Parte_1* allega e documenta e il c.t.u. ha ritenuto congrue nella misura di euro 770,00 (con esclusione delle "fatture [...] rilasciate da *Org_1* Fisioterapisti in quanto non conferenti" e delle "fatture rilasciate per acquisti in farmacia perché non vengono indicati i beni acquistati": p. 11).

Le spese di c.t.p. vanno regolamentate nell'ambito della regolamentazione delle spese di lite; infatti, le spese di c.t.p. devono essere liquidate dal giudice, allo stesso modo in cui è il giudice a liquidare il compenso del difensore della parte vittoriosa, non essendo rilevante, invece, quanto eventualmente richiesto dal c.t.p. alla parte.

Conclusivamente, il credito risarcitorio di *Parte_1* ammonta a euro 39.284,00.



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-915

Su tale somma non sono dovuti gli interessi dal giorno del fatto, previa devalutazione, al giorno della liquidazione (interessi che alcuni qualificano moratori, altri "compensativi", altri ancora voce di lucro cessante), aventi la funzione di risarcire il danneggiato del pregiudizio consistente nel non avere avuto immediatamente la disponibilità della somma risarcitoria, in difetto di allegazione specifica e prova nei sensi indicati dalla Corte di cassazione (C. 3355/2010; C. 22347/2007; C. sez. un. 16990/2017).

Sono invece dovuti gli interessi moratori nella misura legale, dalla pubblicazione della presente ordinanza sino al pagamento.

3. Le spese di lite, comprensive di spese di a.t.p., seguono la soccombenza; il Tribunale le liquida come da dispositivo in base ai parametri recati dal d.m. 37/2018.

*Parte_1* non allega pagamenti di compensi al c.t.u. in a.t.p.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) condanna *Controparte_1* in persona del rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di *Parte_1*, della somma di euro 39.284,00, oltre interessi al tasso di legge dalla pubblicazione della presente ordinanza al saldo;

b) condanna *Controparte_1* in persona del rappresentante *pro tempore*, al rimborso, in favore di *Parte_1*, delle spese di lite, comprensive di spese di a.t.p., che liquida in euro 5.069,00 per compensi, euro 1.300,00, comprensivi di compensi di c.t.p., per spese documentate, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge,

Lanciano, 12 aprile 2022.

Il giudice

Giovanni Nappi

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-915